

Cuneo, lì 09 dicembre 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 35/2014

## DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITA' PER LE OPERAZIONI DAL 1.1.2015

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 c.d. "Semplificazioni" è previsto il **trasferimento in capo all'esportatore abituale** dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento, fino ad ora a carico del fornitore.

L'esportatore abituale dovrà **consegnare al proprio fornitore** la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia.

In caso di cessione/prestazione effettuata **prima** di aver ricevuto la dichiarazione di intento e aver **"riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate"**, al cedente/prestatore è applicabile una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta.

Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni di intento relative **ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dal 1.1.2015**. L'Agenzia delle Entrate **entro il 12.3.2015** (90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto) con apposito Provvedimento **dovrà fissare le modalità applicative** delle disposizioni in esame.

Gli esportatori abituali che **a decorrere dal 1.1.2015** intendono effettuare un'operazione senza IVA, **in mancanza** delle nuove modalità operative, [sarà da valutare se](#) possano consegnare la dichiarazione di intento al fornitore e provvedere alla **successiva "regolarizzazione"** nei modi e termini che dovranno essere fissati dall'Agenzia delle Entrate (come avvenuto nel 2005 in occasione della tardiva disponibilità del modello definitivo che i fornitori dovevano utilizzare).

Alla luce delle considerazioni esposte, risulta indispensabile un tempestivo intervento dell'Agenzia.